



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 24/02/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO SISTEMI INTEGRATIVI SERVIZI SOCIALI 22 gennaio 2009, n. 24

Legge regionale 30/09/2004 n. 15 e s.m.i. e il relativo regolamento di attuazione n. 1/2008. II.PP.A.B. CASA DI RIPOSO “Maria de Peppo Serena” e ORFANOTROFI RIUNITI con sede in Lucera. Trasformazione e fusione in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona ed approvazione proposta dello Statuto.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT.SA ANTONELLA BISCEGLIA

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 4 - 2° comma;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28.07.1998, n. 3261;
- vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 30.09.2006 di rettifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1237 del 30.08.2005 e sue successive modificazioni;
- vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 30.09.2006 di nomina della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali;
- visto l'art. 2 - 1° comma - della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 : “Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” che dispone che le istituzioni in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge per le rispettive tipologie siano trasformate, 9° fermo restando l'esclusione dei fini di lucro, in:
 - a) aziende pubbliche di servizi alle persone (di seguito denominate A.S.P.);
 - b) persone giuridiche di diritto privato;E che il successivo 2° comma del medesimo articolo dispone che: “Le istituzioni che non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1° sono estinte o fuse con altre IPAB per essere trasformate in Azienda”;
- rilevato che ai sensi dei successivi commi 3° e 4° i rappresentanti delle Istituzioni di che trattasi erano tenuti a trasmettere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo

(12/02/2008) al Settore servizi Sociali della Regione, per i successivi adempimenti, la proposta di trasformazione prevista dai commi 1° e 2°;

- visto l'art. 9, comma 2, della medesima legge regionale, che prevede che ai fini dell'attivazione della procedura di fusione, almeno una delle IPAB deve obbligatoriamente già possedere autonomamente i requisiti necessari alla trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto privato;

- visto l'art. 13 del regolamento regionale 1/08 che disciplina le procedure di fusione;

- viste le istanze della Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena" e degli Orfanotrofi Riuniti pervenute, mediante raccomandata a/r, presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali rispettivamente in data 16 Maggio 2008, assunta al protocollo in data 16/05/2008 con il n. 02450/R, e 19 maggio 2008, assunta al protocollo in data 19/05/2008 con il n. 02480/R ed, con le quali il Commissario Straordinario dell'IPAB Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena", con sede in Lucera, in esecuzione della Delibera Commissariale n. 8 del 28/04/2008, ed il Commissario Straordinario dell'IPAB Orfanotrofi Riuniti, con sede in Lucera, in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 12 del 30/04/2008, hanno chiesto l'approvazione della proposta di trasformazione delle II.PP.A.B., Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena" e Orfanotrofi Riuniti, con sede in Lucera, in Azienda Pubblica dei Servizi della Persona e fusione nonché l'approvazione della proposta di nuovo statuto;

- Vista la richiesta di parere inviata dal Servizio Sistema Integrato dei Servizi Sociali al Comune di Lucera ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 15/04 e successive integrazioni e modifiche, con nota prot. n. 1482 del 04/11/2008;

- Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Lucera con nota n. 62 del 02/12/2008;

- viste le integrazioni istruttorie richieste ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti e della completezza della documentazione occorrente per l'esame dell'istanza;

- accertato che, a seguito delle integrazioni richieste, la documentazione prodotta è completa e conforme alle previsioni dell'art. 4, comma 2 e dall'art. 13 comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2008 e degli artt. 4 (Requisiti per la trasformazione in azienda) e 9 (Fusioni) della L.R. 15/04 s.m.i., e che come da relazione istruttoria con la quale il del responsabile del procedimento amministrativo dell'Unità Operativa Decentrata del Servizio Sistema Integrato dei Servizi Sociali di Foggia propone di accogliere l'istanza di trasformazione, fusione, e la contestuale approvazione della proposta di statuto.

Per i motivi di cui in premessa

DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza di trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e contestuale fusione, dei Commissari Straordinari delle II.PP.A.B. Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena" e Orfanotrofi Riuniti, con sede in Lucera, avendo accertato l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del regolamento regionale, così come previsto dall'art. 9 comma 2 della L.R. 15/04 s.m.i.

2. Di approvare la proposta del nuovo statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona derivante dal processo di fusione delle II.PP.A.B., Casa di Riposo "Maria de Peppo Serena" e Orfanotrofi Riuniti con sede in Lucera, composto di n. 25 (venticinque) articoli nel testo approvato dalla Casa di Riposo "Maria

de Peppo Serena” con deliberazione esecutiva n. 27 del 18 ottobre 2008 (modificato con delibera n. 31 del 4/12/2008), e degli Orfanotrofi Riuniti con deliberazione esecutiva n. 32 del 25 ottobre 2008 (modificato con delibera n. 34 del 6/12/2008) vistato ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di disporre la cancellazione degli Enti dall'elenco delle IPAB e la contestuale iscrizione d'ufficio dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2008, al Registro Regionale delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona istituito presso il Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali con deliberazione di Giunta Regionale n. 1946 del 21/10/2008, con i seguenti estremi identificativi:

- a. Deliberazione Commissariale del 18 ottobre 2008 n. 27 (Casa di riposo “Maria de Peppo Serena) n. 8 e Deliberazione Consiliare del 25 ottobre 2008 n. 32 (Orfanotrofi Riuniti);
- b. Denominazione dell'ASP: MARIA de PEPPO SERENA e TITO PELLEGRINO;
- c. Fini statutarie: perseguire finalità nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza sociosanitaria e dell'educazione, tali finalità sono svolte nel campo dell'assistenza agli anziani e nel campo dei minori e giovani. L'A.S.P. provvede all'assistenza, cura e sollievo di persone anziane, particolarmente non autosufficienti, e non, versanti in condizioni di non autosufficienza totale. L'A.S.P. provvede all'accoglimento, al mantenimento, all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico ed all'avviamento al lavoro di minori bisognosi;
- d. Sede legale in Lucera in Piazza S. Leonardo n. 33;
- e. Patrimonio immobiliare di valore è pari a euro 6.954.630,00; Patrimonio mobiliare di valore è pari a euro 32.871.

4. Di dare atto che l'attività dell'ASP è disciplinata dal nuovo statuto, che si compone di n. 25 (venticinque) articoli ed è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne comunicazione all'Ente.

6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio Terzo Settore.

Il presente atto, composto di n. 13 (comprensivo degli allegati) facciate, redatto in unico esemplare, è esecutivo, non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 della Legge Regionale 16 novembre 2001, n. 28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

La Dirigente
Servizio Sistema Integrato
Servizi Sociali
Dr.ssa Antonella Bisceglia